

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

AFFARI INTERNI (II):	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	Pag. 1
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 1
ISTRUZIONE (VIII):	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 6
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 7
AGRICOLTURA (XI):	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 9
CONVOCAZIONI . . . . .	» 11
RELAZIONI PRESENTATE . . . . .	» 11

### AFFARI INTERNI (II)

#### IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 17 NOVEMBRE 1967, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente SULLO.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Gaspari.

#### PROPOSTA DI LEGGE:

RUSSO SPENA: « Norme concernenti la carriera degli agenti di pubblica sicurezza provenienti dai sottufficiali delle Forze armate » (2867).

La Commissione, in relazione al parere a suo tempo espresso dalla Commissione bilancio, prende atto della presentazione di un nuovo testo del proponente; testo che sarà trasmesso alla Commissione bilancio per il parere.

Es.  
LA SEDUTA TERMINA ALLE 9,35.

#### IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 17 NOVEMBRE 1967, ORE 9,35. — *Presidenza del Presidente SULLO.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Gaspari.

#### PROPOSTE DI LEGGE:

TOGNI ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fenomeni della criminalità in Sardegna » (*Urgenza*) (4435);

PIRASTU ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno del banditismo in Sardegna in relazione alle condizioni economico-sociali dell'isola » (*Urgenza*) (4447).

Il relatore Galluzzi illustra lo schema di relazione da lui predisposto.

A giudizio del relatore i recenti « fatti di Sassari » hanno giustamente sensibilizzato l'opinione pubblica intorno al fenomeno del banditismo in Sardegna che ha raggiunto punte particolarmente acute in questi ultimi mesi.

L'episodio di Sassari (l'incriminazione di alcuni funzionari di polizia della questura di quella città) ha avuto larga risonanza anche in Parlamento concretizzandosi nelle interpellanze e nelle interrogazioni presentate da vari deputati ed infine nelle due proposte d'inchiesta parlamentare oggi all'esame della Commissione.

Ritiene il relatore che — seppure i fatti debbono essere presenti alla vigile attenzione della Commissione — un giudizio sull'episodio non sia assolutamente possibile: è in corso una istruttoria penale ed è quindi da evitarsi, come più volte è stato ritenuto ed affermato — né vi è ragione oggi di cambiare opinione — ogni interferenza nelle ricerche e

nell'opera della Magistratura. Se si conoscono le imputazioni, si ignorano gli elementi di prova: e la valutazione di questi è affidata al giudice istruttore, prima, al Tribunale, dopo, nella ipotesi di un rinvio a giudizio. Solo quando una decisione della Magistratura — in sede inquirente o giudicante — avrà detto la parola « fine » sarà possibile trarne conclusioni precise. Conclusioni che, comunque, saranno sempre dolorose e conturbanti: in caso di condanna, per il comportamento di funzionari addetti al mantenimento dell'ordine, che avrebbero risolto le difficoltà delle loro indagini, violando la legge; in caso di assoluzione, per un intervento, affrettato e inopportuno, della Magistratura, che andrebbe a risolversi — proprio per la clamorosità del caso — in un danno per la certezza del diritto, e in una lesione, veramente grave, della fiducia che la generalità dei cittadini ripone nelle garanzie costituite per il cittadino dalla indipendenza e dalla obiettività della Magistratura. Ritiene, però, il relatore che sia giusto e sia suo dovere rilevare che — a parte ogni giudizio sulla opportunità, legato ad una conoscenza dei fatti che oggi non abbiamo — debbono essere respinti, quegli aspetti delle critiche che si incentrano in una presunta immunità dei membri delle forze addette al mantenimento dell'ordine, quando essi siano indiziati di avere commesso un fatto costituente reato ed, a maggior ragione, quanto il fatto si presuma commesso nell'esercizio delle loro funzioni. Risponde infatti su questo punto, in modo chiarissimo e definitivo, la sentenza della Corte costituzionale 6 giugno 1963, con la quale la disposizione dell'articolo 16 del codice di procedura penale è stata eliminata perché illegittima.

Se l'episodio ha una sua rilevanza, questa nasce piuttosto dalla circostanza che esso rivela — ancora una volta — le difficoltà esistenti nei rapporti tra potere giudiziario e potere esecutivo (forze di polizia, ministro della giustizia). Il problema è politico e non può essere ignorato. Quanto è accaduto dimostra un contrasto che è dovere evitare che si trasformi in frattura. La soluzione del problema (il relatore concorda in pieno su questo punto con quanto ha scritto l'onorevole Sullo ed altri hanno ripreso e confermato) sta — ferma l'indipendenza della magistratura — nel riconoscere « che il potere giudiziario non deve essere avulso dagli altri poteri dello Stato e deve essere inalveato in modo che possa anche esso ricondursi, con propria responsabilità, nella corrente della sovranità popolare ».

Il relatore svolge quindi un'analisi comparata delle due proposte di legge, le quali contengono alcune disposizioni, processuali e formali, sostanzialmente identiche o facilmente assimilabili (*composizione*: salvo il numero dei membri che la proposta n. 4435 prospetta in 20. dieci senatori e dieci deputati, mentre la proposta n. 4447 prospetta in numero di 30 (15 e 15); *spese e loro ripartizioni*; *disposizioni finali*). Inoltre la proposta n. 4447, nel determinare i poteri e le funzioni della Commissione di inchiesta fa un esplicito richiamo alla norma dell'articolo 82 della Costituzione; richiamo non necessario, ma forse non inutile od ultroneo; e stabilisce altresì il termine — di un anno — per la presentazione della relazione e delle conclusioni della Commissione. Nella sostanza invece le due proposte presentano alcune differenziazioni, le quali risentono di un modo diverso di impostazione del problema della criminalità in Sardegna, quale è sempre stato e quale si presenta nei fatti più recenti. La proposta n. 4435 sembra limitare la ricerca ad un elemento base: la *criminalità* in Sardegna, nei cui confronti (art. 2) sembra che si ricerchino solo misure « atte a prevenire ed a reprimere le manifestazioni della situazione »; anche l'accento alle misure necessarie ad eliminare le cause del fenomeno tende a qualificare, come concreto risultato e come obiettivo, « un effettivo potenziamento della convergenza di azione di tutti i poteri pubblici costituiti nell'isola ». Ma deve subito rilevarsi che nel contesto della relazione alla proposta di legge medesima, l'indagine sulle cause della criminalità viene prospettata con una visione più ampia del problema, con preciso richiamo a riforme di struttura e di funzione, nonché allo sviluppo sociale ed economico della Sardegna: particolarmente sentito — ed affermato — l'inserimento dell'inchiesta parlamentare « nella dinamica di un programma di sviluppo che abbraccia tutte le componenti della ascesa sociale ed economica della Sardegna ». Implicito — nella relazione — un richiamo alla posizione della magistratura ed alle sue condizioni di funzionamento. Le enunciazioni della proposta n. 4447 presentano un respiro più ampio nella stessa normativa: collegano la ricerca sulle cause specifiche « attive e permissive » del banditismo, a quella sulle « condizioni di arretratezza economica, sociale e culturale » della Sardegna e sulla « determinante influenza di tali fattori sul fenomeno del banditismo » (n. 1 articolo 1); nel successivo n. 2 dello stesso articolo postula, per rimuovere le cause di fondo del banditismo, *misure*

« politiche ed amministrative »; *iniziative* « di carattere economico e finanziario »; opere e riforme « strutturali ». Esplicito il richiamo ad un esame dell'azione « delle forze della sicurezza pubblica » e di quella « dei pubblici poteri in Sardegna ».

La proposta n. 4447 presenta altresì una disposizione (articolo 2) con la quale si propone la collaborazione tra la Commissione parlamentare ed il Consiglio regionale della Sardegna, da attuarsi attraverso un non ben precisato invito a detto Consiglio « a coadiuvare la Commissione con membri di esso Consiglio regionale rappresentanti tutti i partiti ».

Riferendosi al voto trasmesso dal Consiglio regionale sardo in ordine alla istituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta il relatore afferma che esso è importante per tre ordini di motivi:

in primo luogo, perché essa rafforza, con la piena adesione della Assemblea, la affermata opportunità della inchiesta parlamentare ed unisce all'opera del Parlamento nazionale quella degli organi regionali: onde la volontà politica espressa dal Parlamento si sentirà affiancata e sorretta da quella dei diretti rappresentanti del popolo sardo;

in secondo luogo, perché l'ordine del giorno delinea alcune delle fondamentali linee di azione della Commissione di inchiesta, ponendo in chiara evidenza la necessità che l'indagine sia ampia, non chiusa in stretti limiti di repressione penale, ma allargata alla situazione economica e sociale della Sardegna ed alle condizioni di vita e di lavoro nelle zone interne dell'Isola, individuando in tale situazione ed in tali condizioni le cause, storiche ed attuali, dei fenomeni di criminalità;

in terzo luogo, perché tale esplicito ordine del giorno rimuove qualunque obiezione circa la necessità di tenere conto della esistenza e dei poteri della regione autonoma e dei corrispettivi poteri.

È opinione del relatore che non si possa, nell'esprimere un giudizio, compiere solo ed esclusivamente il mero esame delle due proposte di legge e delle relazioni che le accompagnano: è necessaria una esposizione relativa alle condizioni della vita economica e sociale della Sardegna, e delle implicazioni di carattere criminale che da tali condizioni sono state e sono determinate. A questa esposizione sembra giusto anteporre una premessa: ricordare come la II Commissione, chiamata, ai primi del corrente anno, ad esprimere il suo parere sul disegno di legge n. 3702 « Prevenzione e repressione dell'abigeato » ebbe

a ritenere non solo che l'inasprimento delle pene dell'abigeato non valesse a reprimere quel particolare tipo di criminalità, ma, soprattutto, che fosse necessario integrare il disegno di legge « con misure efficaci nel settore economico-sociale », ed ebbe anche ad indicare alcuni provvedimenti che — in quel settore — apparivano particolarmente adatti allo scopo. Venne infatti osservato che « il problema veramente centrale non è quello di aggravare le pene, ma di rendere operanti le leggi attuali e, soprattutto, di affrontare alla radice le cause economico e socio-culturali del fenomeno ». Nella più ampia indagine che la nomina di una Commissione di inchiesta prospetta, queste affermazioni *ante litteram* da un lato illuminano il parere che la II Commissione è chiamata ad esprimere, ma anche impongono una indagine accurata e quanto più possibile precisa, sulla base degli elementi che già si conoscono, e con lo obiettivo di ben decidere sulla opportunità della nomina della Commissione parlamentare di inchiesta — comunque generalmente sentita — e sui compiti da attribuire, in modo generico o specifico, alla Commissione stessa.

Il relatore passa quindi ad esaminare i tipi di criminalità esistenti in Sardegna e le condizioni economiche e socio-culturali nelle quali si sviluppano, dimostrando come dai reati tipici di una economia agro-pastorale (abigeato, omicidio per vendetta, estorsione avente per oggetto il riscatto del bestiame) si vanno sostituendo tipi di criminalità diversa (sequestri di persona a scopo di estorsione, ecc.) legati ad una diversa condizione socio-culturale ed economica.

L'analisi dei tipi di delinquenza — quello tipico, atavico e quello di forma e caratteristiche moderne — impone che diversamente si proceda nella individuazione delle cause: il primo (certamente collegato alle condizioni economiche e socio-culturali dell'isola, alle particolari condizioni ambientali, alla configurazione geografica, alla mancata evoluzione dell'agricoltura e dell'allevamento nelle regioni centrali e negli altopiani, alla scarsità e miseria dei centri abitati, ecc.) impone, indubbiamente un'inchiesta che penetri profondamente nell'accertamento delle cause delle sopradette condizioni, ne individui la gravità; ne indichi e precisi i rimedi; il secondo, più rispondente al tipo della criminalità più comune, imporrà altre ricerche, altri accertamenti, altri rimedi.

Sembra al relatore che nel primo caso sia preminente il problema della prevenzione (che, modificando l'ambiente geo-economico,

influirà benevolmente anche sull'altro tipo di delinquenza, che si vedrà privata, diciamo nella fase esecutiva, di particolari, favorevoli, condizioni di ambiente); e nel secondo sia preminente il comune problema del diritto penale, quello della repressione.

Con riferimento ad ambedue i tipi di delinquenza ritiene il relatore che lo sviluppo della criminalità, lo stesso suo evolversi in forme diverse e più gravi, trovi la sua ragione anche nella disfunzione giudiziaria, in tre suoi aspetti fondamentali: la eccessiva durata dei procedimenti, il progressivo aumento dell'arretrato, la carenza degli uffici giudiziari e dei magistrati. Per questo accade, come ha osservato il procuratore generale della Corte di appello di Cagliari, dottor Stile:

« È altresì noto che molti, anche semplicemente indiziati, e probabilmente innocenti, al semplice invito di presentarsi in caserma, si danno alla latitanza per la preoccupazione di una lunga carcerazione preventiva ». Analogo giudizio è contenuto sulla relazione della Commissione speciale per il piano di rinascita, nominata dalla Regione.

Appare quindi che una indagine, che voglia essere completa, dovrà volgere la sua più viva attenzione alle condizioni dell'ordine giudiziario in Sardegna, nonché a quelle delle forze di polizia e dei carabinieri, particolarmente per quanto attiene alla loro dislocazione territoriale, con carattere preventivo e non repressivo; nell'altro non si avrà indagine « sulla Magistratura » o indagine « sulla Polizia »; ma ricerca del modo di funzionamento, di organizzazione, il che rientra nei poteri del Parlamento non solo verso il Ministero degli interni, ma anche verso il Ministero di grazia e giustizia, essendo per la Costituzione — articolo 110 — affidata al Ministro della giustizia « l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia ».

A questo punto il relatore non può che trarre una sua conclusione: non vi è dubbio che tutte le analisi e le riflessioni sul banditismo sardo — nella sua forma atavica ed in quella sua più recente — portano a ricollegare il fenomeno ai grandi temi della rinascita dell'isola, dello sviluppo economico, dei rapporti tra comunità nazionale e comunità regionale. Se lo studio della forma tipica della criminalità sarda porta a considerare i suoi legami con lo sviluppo e la regolamentazione della società agro-pastorale dell'isola; le forme più recenti, più continentali della stessa criminalità, portano alla considerazione di un

modo di essere, di una spinta psicologica, collegati ad uno sviluppo deviato nella società economicamente più evoluta, ad una anomalia — per così dire — dello stesso sviluppo sociale ed economico della società nel passaggio da una forma di vita arcaica ad una forma più moderna. Il salto tra civiltà agro-pastorale e civiltà mercantile, non avvenuto correlativamente a quello di tutta la società nazionale e quindi non « maturato » in un contesto evolutivo graduale ha determinato una scossa, un turbamento, nel quale certe forme di attività criminosa hanno trovato modo di emergere.

Ritiene perciò il relatore che la inchiesta parlamentare risponda ad una effettiva necessità ed opportunità e che in essa, pur rimanendo elemento di fondo il fenomeno del banditismo, debba essere dato il massimo rilievo ad uno studio dell'economia e della società isolana agli effetti di una riorganizzazione del sistema che, eliminando anche le cause della criminalità, avvii l'isola — nei fatti — alla concreta soluzione dei suoi antichi problemi. Osserva il relatore che — come accadde per la legge sulla mafia — sia opportuno che il tema dell'indagine da affidarsi alla Commissione debba essere nella legge indicato nelle sue linee generali, affinché una eccessiva precisazione non diventi, nello stesso tempo, un limite all'attività che la Commissione intenderà di svolgere.

Successivamente il Presidente illustra il parere trasmesso dalla Commissione giustizia.

La discussione si articola quindi sulla composizione della Commissione (con interventi dei deputati Togni, Pirastu, Manco, del relatore Galluzzi e del Sottosegretario Gaspari), sui compiti da affidare alla Commissione stessa (con interventi del Presidente Sullo e dei deputati Togni e Pirastu), sui poteri della Commissione (con interventi dei deputati Sanna e Togni) e sul voto trasmesso dal Consiglio regionale della Sardegna (con interventi dei deputati Togni, Marras, Pirastu, Galluzzi e del Presidente).

Al termine della discussione, con l'esplicito consenso dei deputati Togni e Pirastu, presentatori delle due proposte di legge, la Commissione approva all'unanimità il seguente nuovo testo unificato:

#### ART. 1.

È istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fenomeni della criminalità e della delinquenza in Sardegna.

La Commissione è composta di 15 deputati e di 15 senatori nominati rispettivamente

te, in proporzione alla composizione dei Gruppi parlamentari, dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica.

Con la stessa procedura sarà provveduto alle sostituzioni che si rendessero necessarie in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione dal mandato parlamentare.

Il Presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei predetti componenti della Commissione, tra i parlamentari dell'uno o dell'altro ramo del Parlamento.

La Commissione elegge nel suo seno due Vicepresidenti e due Segretari.

#### ART. 2.

La Commissione parlamentare d'inchiesta, esaminata la genesi e le caratteristiche dei fenomeni della criminalità e della delinquenza in Sardegna, proporrà le misure necessarie atte a prevenire ed a reprinere le manifestazioni di siffatta situazione e ad eliminare le cause, anche in vista di realizzare un effettivo potenziamento della convergenza di azione di tutti i poteri pubblici costituiti nell'isola.

#### ART. 3.

La Commissione parlamentare d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

#### ART. 4.

La relazione della Commissione sarà presentata al Senato e alla Camera dei deputati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### ART. 5.

La Commissione potrà avvalersi della collaborazione della Regione sarda e dei suoi organi.

Per l'esplicazione delle sue finalità la Commissione potrà richiedere l'ausilio di tutti gli organi ed uffici dell'Amministrazione dello Stato.

#### ART. 6.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati e per l'altra metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica.

#### ART. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La Commissione dà infine mandato al relatore Galluzzi di stendere la relazione per l'Assemblea.

Il Presidente Sullo si riserva di nominare il comitato dei nove.

#### PROPOSTA DI LEGGE:

ROMANATO: « Assegnazione, a decorrere dall'esercizio finanziario 1967, di un contributo ordinario di lire 3 miliardi annui a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, di cui lire 2 miliardi per il conseguimento degli scopi stabiliti dall'articolo 2 della legge 21 agosto 1950, n. 698, e lire 1 miliardo per l'erogazione di un assegno vitalizio nella misura di lire 10 mila mensili ai sordomuti inabili a proficuo lavoro ed appartenenti a nucleo familiare indigente » (3717).

La Commissione preso atto del parere espresso dalla Commissione bilancio, delibera ad unanimità, su proposta del relatore Miotti Carli Amalia, di richiedere alla Presidenza della Camera il trasferimento in sede legislativa del provvedimento in esame.

Si associa alla richiesta il Sottosegretario di Stato per l'interno, Gaspari.

#### DISEGNO DI LEGGE:

« Aumento del contributo statale in favore della fondazione del Banco di Napoli per l'assistenza dell'infanzia » (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (3482).

La Commissione, data per acquisita l'ampia discussione svoltasi in sede legislativa, approva a maggioranza il testo del disegno di legge con la modifica proposta dalla Commissione bilancio, dando mandato al relatore di stendere la relazione per l'Assemblea.

#### PROPOSTA DI LEGGE:

MALFATTI FRANCESCO ed altri: « Riven- dica degli immobili già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, associazioni politiche o sindacali e che furono trasferiti alle organizzazioni fasciste durante il periodo fascista » (3429) (*Parere alla XIII Commissione*).

La Commissione approva lo schema di parere favorevole, con osservazioni, predisposto dal relatore Greppi.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,45.

## ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 17 NOVEMBRE 1967, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente ERMINI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione, Badaloni Maria ed Elkan.

### DISEGNO DI LEGGE:

« Impiego di personale direttivo e docente della Scuola elementare in attività parascolastiche inerenti alla istruzione primaria » (*Modificato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (4115-ter/B).

Il relatore Rampa riferisce favorevolmente sulle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, che risultano essere nel loro complesso di carattere formale.

Dopo intervento del Sottosegretario Badaloni Maria, la Commissione approva le modificazioni apportate agli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 e al titolo del provvedimento che, al termine della seduta è votato a scrutinio segreto ed approvato.

### DISEGNO DI LEGGE:

« Concessione di un contributo straordinario dello Stato alle spese per le celebrazioni nazionali del IV centenario della nascita di Claudio Monteverdi » (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (4485).

Il relatore Buzzi illustra favorevolmente il provvedimento che, in occasione della celebrazione del IV centenario della nascita di Claudio Monteverdi, predispone la costituzione di un Comitato con il compito di preparare e attuare le opportune iniziative scientifiche, culturali ed educative, sul piano nazionale ed internazionale, secondo un programma da approvarsi dal Ministro della pubblica istruzione. Detto Comitato, con la collaborazione dei Conservatori di musica e degli Enti lirici e sinfonici, cesserà la sua funzione il 31 maggio 1968 ed alla fine della gestione presenterà un consuntivo della stessa accompagnato da apposita relazione illustrativa da sottoporre al riscontro della competente Ragioneria centrale e della Corte dei Conti.

Dopo che il Presidente Ermini ha comunicato il parere favorevole in merito espresso dalla V Commissione bilancio, con il quale si richiama peraltro l'attenzione della Commissione Istruzione sul fatto che l'indicazione di copertura formulata dall'articolo 9 risulterà valida solo se l'*iter* del provvedimento sarà perfezionato entro la fine del corrente anno

finanziario (la legge 27 febbraio 1955, n. 64, consente l'utilizzo delle disponibilità accantonate sul fondo globale non oltre l'esercizio finanziario successivo a quello di iscrizione), la Commissione inizia la discussione generale del disegno di legge.

Dopo interventi dei deputati: Seroni, il quale, pur concordando con il provvedimento in esame, esprime alcune perplessità in ordine alla formazione del Comitato e alla cifra del contributo stanziato, per cui anticipa l'astensione del suo gruppo in sede di votazione dell'articolo 2 e Reale Giuseppe, il quale fa presente l'opportunità di predisporre un piano di iniziative scientifiche e culturali mediante la costituzione di apposito Comitato e la concessione di un contributo straordinario dello Stato per le celebrazioni nazionali del quarto centenario della nascita di Tommaso Campanella (si associano a tale richiesta i deputati Seroni, Valitutti e Giugni Lattari Jole), nonché dopo intervento del Sottosegretario Elkan, la Commissione, approvati senza modificazioni gli articoli, al termine della seduta vota a scrutinio segreto ed approva il disegno di legge.

### PROPOSTA DI LEGGE:

GRILLI ANTONIO ed altri e TITOMANLIO VITTORIA ed altri: « Norme integrative del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, concernenti il personale insegnante nelle scuole reggimentali » (*Testo unificato modificato dal Senato*) (94-99-B).

Il relatore Franceschini riferisce favorevolmente sulle modificazioni apportate all'altro ramo del Parlamento in ordine agli articoli 1, 2, 3 e 5 del provvedimento, modificazioni che sono in larga parte di carattere formale, tranne l'indicazione di copertura che risulta rapportata anziché all'esercizio finanziario 1964-65 (anno in cui il provvedimento è stato approvato in un testo modificato dalla VIII Commissione istruzione) all'esercizio finanziario 1968.

Dopo interventi del Presidente Ermini che comunica il parere favorevole in merito espresso dalla V Commissione bilancio, del deputato Giugni Lattari Jole, e Bronzuto, nonché del Sottosegretario Badaloni Maria, la Commissione approva le modificazioni apportate dall'altro ramo del Parlamento (i deputati Bronzuto, Seroni e Levi Arian Giorgina, non insistono su un emendamento suppressivo del terzo comma dell'articolo e quindi su un emendamento, presentato in via subordinata, e inteso a non fare esplicito riferimento

alla norma che, a domanda, i vincitori del concorso non potranno, nel primo triennio di servizio, essere trasferiti).

Successivamente, dopo intervento del deputato Titomanlio Vittoria, che si compiace dell'approvazione del provvedimento e sottolinea, in proposito, l'impegno del relatore, della Commissione e del Governo, la proposta di legge è votata a scrutinio segreto ed approvata.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,45.

IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 17 NOVEMBRE 1967, ORE 10,45. — *Presidenza del Presidente* ERMINI. — Intervengono i Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione, Badaloni Maria e Elkan.

PROPOSTE DI LEGGE:

CRUCIANI ed altri: « Passaggio alle carriere superiori degli impiegati statali " ex combattenti " in possesso del prescritto titolo di studio » (*Urgenza*) (74);

LEONE RAFFAELE: « Disposizioni in favore del personale dipendente dalle amministrazioni statali, in possesso della qualifica di invalido di guerra, ex combattente, orfano di guerra e vedova di guerra » (318);

BARDINI ed altri: « Norme in materia di benefici per gli ex combattenti, ivi compresi coloro che, avendo partecipato alla guerra di liberazione, siano in possesso del riconoscimento della qualifica di partigiano o di patriota » (*Urgenza*) (668);

LENOCI ed altri: « Norme per il collocamento a riposo del personale di ruolo dell'amministrazione civile dello Stato, avente la qualifica di ex combattente » (673);

SCALIA: « Riconoscimento di anzianità ai dipendenti statali di ruolo ex combattenti e reduci partecipanti a concorsi riservati, trovantisi in particolare situazione » (748);

RIGHETTI: « Disciplina di talune situazioni riferentisi ai dipendenti civili di ruolo delle amministrazioni dello Stato ex combattenti, reduci, mutilati ed assimilati, trovantisi in particolare situazioni » (1262);

ROSSI PAOLO MARIO ed altri: « Benefici ai mutilati ed invalidi di guerra dipendenti dallo Stato e di altre pubbliche amministrazioni » (1601);

PELLICANI: « Benefici per il personale docente avente la qualifica di ex combattente ed applicato in mansioni direttive » (1651);

AMADEI GIUSEPPE ed altri: « Benefici ai mutilati ed invalidi di guerra militari e civili

dipendenti dallo Stato e da altre pubbliche amministrazioni » (1737);

CETRULLO ed altri: « Disposizioni in favore del personale docente avente la qualifica di ex combattente ed applicato in mansioni direttive » (1987);

BRUSASCA: « Promozione straordinaria per i dipendenti dello Stato decorati al valor militare per fatti compiuti nel periodo 8 settembre 1943-25 luglio 1945 » (2040);

AMADEI GIUSEPPE ed altri: « Valutabilità dei benefici economici e di carriera concessi agli ex combattenti a categorie assimilate nei confronti dei mutilati ed invalidi civili per il fatto di guerra e dei congiunti dei caduti » (2265);

EVANGELISTI: « Norme a favore del personale civile di ruolo dello Stato, ex combattente ed assimilato » (*Urgenza*) (2967);

MILIA: « Concorso speciale per soli titoli a posti di direttore didattico, riservato a direttori didattici incaricati, ex combattenti, mutilati ed invalidi di guerra appartenenti a categorie assimilate » (3271);

MILIA: « Ammissione agli esami orali dei maestri elementari di ruolo, già direttori didattici incaricati, ex combattenti, mutilati ed invalidi di guerra o appartenenti a categorie assimilate, che hanno riportato una votazione non inferiore a 30/50 in una delle prove scritte dei concorsi a posti di direttore didattico » (3634);

LENOCI ed altri: « Estensione ai candidati ex combattenti al concorso per direttore didattico dei benefici accordati ai candidati non combattenti » (3956).

— (*Parere alla I Commissione*).

Il Presidente Ermini, in via preliminare, ricorda i precedenti del dibattito, quindi esprime l'opinione che, anche a seguito di accordi diretti intercorsi con la I Commissione Affari costituzionali, ed in considerazione della particolare urgenza del provvedimento, sarebbe opportuno proporre adeguate modificazioni dell'articolo 3 del testo unificato in esame, per il quale era stata richiesta la competenza primaria, affinché lo stesso nuovo articolo, venga recepito dalla Commissione di merito.

Dopo interventi del relatore Racchetti, il quale pone in evidenza innanzitutto le discordanze esistenti fra l'articolo 3 e gli articoli 1 e 2, nonché l'opportunità di modificare l'articolo 3 (soprattutto per quanto attiene alla durata dell'incarico di direzione o di presidenza richiesto e all'opportunità di non escludere dai benefici proposti i professori ex com-

battenti che siano compresi nelle graduatorie di merito di precedenti concorsi a preside); Seroni, il quale, senza entrare nel merito del provvedimento, esprime il suo rincrescimento per il mancato accoglimento della richiesta della competenza primaria dell'VIII Commissione in merito all'articolo 3; Pitzalis, il quale dichiara di non condividere il parere proposto dal relatore, perché, a suo avviso, consente la possibilità di scompensi nei confronti di alcune categorie di impiegati dello Stato; Caiazza, il quale ravvisa l'opportunità di tener conto, nella formulazione dell'articolo 3, anche del personale dei ruoli educativo e direttivo dei Convitti nazionali e degli Educandati femminili dello Stato per la nomina a Rettore e a Vice Rettore o a Direttore e a Vice Direttrice; Giugni Lattari Jole, che dopo aver ringraziato il Presidente per l'opera svolta al fine di vanificare l'allarme diffuso nel senso che la VIII Commissione Istruzione fosse contraria a concedere i benefici proposti agli ex combattenti, dichiara di non concordare con il parere espresso dal relatore (perché a suo avviso non tiene conto di una opportuna riduzione degli anni di incarico e della limitazione all'esame per soli titoli per la categoria degli insegnanti ex combattenti); Grilli Antonio, il quale ravvisa l'opportunità di non prevedere esami per coloro che sono risultati idonei in precedenti concorsi; nonché dopo interventi dei Sottosegretari Badaloni Maria ed Elkan, i quali forniscono delucidazioni in ordine ai vari quesiti posti nel corso della discussione, la Commissione delibera, a maggioranza, di esprimere parere favorevole sul parere proposto dal relatore in ordine al testo unificato in quanto applicabile al personale della scuola, pur rammaricandosi del mancato accoglimento della richiesta di trasferimento alla sua competenza primaria del provvedimento in esame, limitatamente all'articolo 3 del testo unificato. Rendendosi, quindi, conto dell'urgenza che il provvedimento riveste, propone di riformulare come segue l'articolo 3:

#### ART. 3.

I professori di ruolo, con qualifica di ex combattenti o equiparata, che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 1, in possesso dei prescritti requisiti per la partecipazione a concorsi a preside o capo istituto, che siano stati compresi nelle graduatorie di merito di precedenti concorsi a preside o capo istituto oppure che abbiano esercitato presso le scuole statali e nello stesso ordine di scuole

almeno tre anni di incarico di presidenza con qualifica non inferiore a « valente », possono partecipare ad un concorso per titoli ed esami, secondo le norme vigenti, ad essi riservato, nei singoli ruoli delle scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica.

Detto concorso sarà bandito dal Ministro della pubblica istruzione per un numero di posti corrispondente al 40 per cento dei posti disponibili per i vari tipi di scuole alla data del 1° ottobre 1968.

Gli insegnanti elementari di ruolo, con qualifica di ex combattente o equiparata, che si trovino nelle condizioni indicate nel precedente articolo 1, in possesso dei prescritti requisiti per la partecipazione ai concorsi a direttore didattico e che abbiano esercitato nelle scuole statali almeno tre anni di incarico direttivo, con qualifica non inferiore a « distinto » possono partecipare ad un concorso per titoli ed esami, secondo le norme vigenti, ad essi riservato. Detto concorso sarà bandito dal Ministro della pubblica istruzione per un numero di posti corrispondente al 10 per cento dei posti disponibili alla data del 1° ottobre 1968.

Le norme del primo comma del presente articolo si applicano, nei limiti della stessa percentuale dei posti disponibili, anche al personale dei ruoli educativo e direttivo dei Convitti nazionali e degli Educandati femminili dello Stato per la nomina a Rettore e a Vice Rettore o a Direttrice e a Vice Direttrice.

La Commissione, infine, fa presente che l'ultimo comma dell'articolo 4 del testo unificato non risulta applicabile al personale della scuola in quanto la carriera di tale personale risulta atipica rispetto a quella degli impiegati civili dello Stato.

#### DISEGNO DI LEGGE:

« Aumenti dei posti organici delle carriere del personale non insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione universitari e degli Osservatori astronomici e vesuviani » (*Parere alla I Commissione*) (4369).

Il Presidente Ermini comunica, in via preliminare, che non è stata accolta dalla Presidenza della Camera la richiesta di competenza primaria sul provvedimento in esame.

Dopo interventi dei deputati Bronzuto e Franceschini, la Commissione delibera di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame del disegno di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

## AGRICOLTURA (XI)

### IN SEDE LEGISLATIVA

VENERDÌ 17 NOVEMBRE 1967, ORE 9,50. — *Presidenza del Presidente SEDATI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Schietroma.

#### PROPOSTE DI LEGGE:

PREARO ed altri: « Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti » (3445);

BONOMI ed altri: « Termine per gli adempimenti stabiliti dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e per la presentazione della dichiarazione della produzione del vino relativa alla campagna vendemmiale 1965-66 » (4216);

Senatori TORTORA e CARELLI: « Modifica dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme alla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti » (*approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (4302).

Senatori COMPAGNONI ed altri: « Modifiche agli articoli 21 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti » (*approvata dalle Commissioni II e VIII, riunite, del Senato*) (4303).

LORETI e PREARO: « Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti » (4323).

Il Relatore Mengozzi da ampi chiarimenti sul lavoro svolto dal Comitato ristretto, nominato nella seduta del 27 settembre 1967 per l'esame delle modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162.

Il Comitato ha dovuto esaminare le proposte Prearo ed altri (3445), Bonomi ed altri (4216), le due proposte, approvate dal Senato, Tortora e Carelli (4302) e Compagnoni ed altri (4303) e la proposta Loreti-Prearo (4323), che è stata presa come testo-base. Il Comitato ha formulato a sua volta un testo unificato, che successivamente il Governo ha integrato.

In particolare, dal Comitato sono state proposte modifiche agli articoli 2 (sesto comma), 6 (sesto comma), 8 (primo comma), 9 (secondo comma), 62, 65 (secondo comma), 74 (primo e secondo comma), 76 (secondo comma).

Il Governo ha da parte sua presentato altri emendamenti all'articolo 33 (per i *brandy*), all'articolo 35 (primo comma), all'articolo 39 (quinto e settimo comma), all'articolo 65 (per i prodotti a denominazione d'origine), articoli 106 e 107.

Fa presente inoltre che la maggioranza del Comitato ristretto ha proposto anche una innovazione relativa all'articolo 22 per l'alcool metilico.

Sottolinea quindi che l'intensa elaborazione del provvedimento è stata necessaria per perfezionare alcuni articoli del provvedimento originario, la cui validità, ai fini della repressione delle frodi, va assolutamente riaffermata.

Conferma peraltro, pur riconoscendo l'esigenza di apportare i correttivi proposti dal Comitato e dal Governo ed ora sottoposti all'esame della Commissione, di ritenere ancor oggi possibile operare lo stralcio delle norme relative alla proroga dei termini di cui agli articoli 21 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162, per ovviare immediatamente alla grave incertezza ed agli inconvenienti che vi sono nell'applicazione di tali norme, con la intesa di discutere però a brevissima scadenza le altre innovazioni proposte, che appaiono ormai mature per una definizione legislativa. Ciò allo scopo di evitare che qualche contrasto in Commissione sulle proposte formulate possa ritardare questo particolare ed atteso intervento di proroga dei termini.

Il deputato Loreti conferma la disponibilità del suo gruppo anche per una proposta stralcio, ritenendo urgente un chiarimento legislativo per gli articoli 21 e 40 del provvedimento. Riafferma che lo scopo repressivo del decreto presidenziale non deve essere aggirato e che in tal senso occorre tener fermo il rigore delle norme anche per quanto riguarda la controversa questione dell'alcool metilico.

Il deputato De Leonardis fa presente che il complesso dei problemi affrontati dal Comitato ristretto richiede un differimento della relativa discussione.

Il deputato Bo è anch'egli favorevole alla proposta dello stralcio, anche se ritiene che si è finito col perdere del tempo prezioso in tal senso. Propone peraltro di riprendere la discussione del provvedimento generale al più presto.

Il deputato Prearo, nel segnalare l'urgenza di approvare tutte le proposte su cui finalmente si era trovata una intesa nel Comitato ristretto e col Governo, dichiara di accettare comunque la proposta di stralcio pur di

favorire la massa dei viticoltori cui nuoce o ha nociuto la incertezza relativa agli articoli 21 e 40 del provvedimento.

Il Presidente propone una breve sospensione della seduta.

*(La seduta sospesa alle ore 11,20 riprende alle ore 12).*

Il Presidente dà lettura del nuovo testo unificato delle proposte Loreti e Prearo (4323), Bonomi ed altri (4216), Tortora e Carelli (4302) e Compagnoni ed altri (4303), che è stato elaborato dal Comitato ristretto sulla scorta delle indicazioni della Commissione, del parere espresso dalla Commissione Giustizia nella seduta del 15 novembre e delle proposte già approvate dal Senato:

#### ART. 1.

La denuncia di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, relativa alle campagne vendemmiali degli anni 1965, 1966 e 1967, può essere presentata sino al novantesimo giorno dalla entrata in vigore della presente legge.

#### ART. 2.

Per la prima applicazione delle norme di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, le denunce ivi previste devono essere presentate entro cinque mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Tali denunce possono essere presentate anche per il tramite degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura.

#### ART. 3.

L'obbligo della denuncia di cui agli articoli 21 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è prorogato ad ogni effetto secondo il disposto degli articoli 1 e 2 della presente legge; e, se vi è stata condanna, ne cessano la esecuzione e gli effetti penali ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, del codice penale.

#### ART. 4.

L'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri della sanità e del commercio con l'estero, può concedere, a condizione di reciprocità, il nulla-osta per l'im-

portazione di vini pregiati esteri che non corrispondono ai requisiti previsti dal presente decreto, purché siano rispondenti alle leggi del paese di provenienza, siano confezionati in recipienti chiusi e non contengano sostanze nocive alla salute umana, ferma restando ogni altra disposizione in materia di importazione ».

#### ART. 5.

Il secondo comma dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto stabilito dal precedente comma, chiunque, nelle operazioni di vinificazione e per la conservazione del vino, impiega sostanze o esegue trattamenti non previsti dall'articolo 5 ovvero impiega le sostanze consentite senza osservare i limiti e i modi stabiliti dallo stesso articolo, è punito con multa da lire 500 mila a lire 2 milioni ».

Gli articoli sono quindi approvati.

Il Relatore Mengozzi riafferma la natura di provvedimento stralcio del testo approvato.

Il provvedimento col titolo « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti », è quindi votato a scrutinio segreto ed approvato.

#### SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il deputato Franzo chiede che, in relazione ai lavori del Congresso nazionale della DC, nella prossima settimana, almeno in sede legislativa la Commissione non tenga sedute.

Il deputato Bo fa presente che v'è un calendario da rispettare, specie per quanto riguarda il fondo di solidarietà e la mezzadria.

Il deputato Avolio chiede che la Commissione si riunisca in sede referente.

Il deputato De Leonardis afferma che è possibile recuperare nella settimana successiva, anche con sedute straordinarie, la non convocazione della Commissione nella settimana prossima.

Il Presidente, dopo aver osservato che in effetti anche una seduta in sede referente della Commissione nella prossima settimana non potrebbe avere all'ordine del giorno argomenti di rilievo, riafferma il programma prefissato.

La Commissione concorda sulla proposta di ripresa dei lavori nella settimana successiva alla prossima.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13.

## CONVOCAZIONI

### I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali)

Martedì 21 novembre, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

*Parere sui disegni di legge:*

Assistenza tecnica, culturale, economica e finanziaria alla Somalia (4547) — (*Parere alla III Commissione*) — Relatore: Tozzi Condivi;

Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 1967, n. 969, concernente ulteriori finanziamenti per l'esecuzione di opere di completamento ed ampliamento dell'aeroporto intercontinentale « Leonardo da Vinci » di Roma-Fiumicino (4522) — (*Parere alla IX Commissione*) — Relatore: Baroni.

### III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri)

Martedì 21 novembre, ore 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Discussione del disegno di legge:*

Ulteriore finanziamento della collaborazione tecnica bilaterale con i Paesi in via di sviluppo (4549) — Relatore: Folchi — (*Parere della V Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

*Esame del disegno di legge:*

Assistenza tecnica, culturale, economica e finanziaria alla Somalia (4547) — Relatore: Cariglia — (*Parere della I, della II, della V, della VI e della VII Commissione*).

### XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro)

Martedì 21 novembre, ore 17.

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Discussione del disegno di legge:*

Istituzione del Fondo di garanzia e di integrazione delle indennità agli impiegati (2880) — Relatore: Gitti — (*Parere della IV, della VI e della XII Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:*

Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con legge 8 maggio 1949, n. 285, e ratificato con ulteriori modificazioni dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, concernente provvedimenti per la cooperazione (4213) — (*Parere della IV, della V e della VI Commissione*);

DE MARZI ed altri: Provvedimenti a favore della cooperazione (2308) — (*Parere della IV, della V e della VI Commissione*);

OLMINI ed altri: Provvedimenti a favore della cooperazione (3365) — (*Parere della IV, della V e della VI Commissione*);

CARIGLIA e BEMPORAD: Modifica dell'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, in materia di società cooperative (3988) — (*Parere della IV Commissione*).

— Relatore: Guerrini Giorgio.

*Esame delle proposte di legge:*

ROBERTI ed altri: Nuovi termini per le domande di pensione di reversibilità (2910);

COLLESELLI ed altri: Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di pensione ai superstiti, di cui all'articolo 6 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (3475);

Relatore: Bianchi Fortunato.

### RELAZIONI PRESENTATE

*Giunta per le autorizzazioni a procedere:*

*sulla domanda:*

Contro il deputato Almirante, per il reato di cui all'articolo 278 del Codice penale (offesa all'onore del Presidente della Repubblica) — Relatore: Amatucci — (Doc. II, n. 156).

*XII Commissione (Industria):*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867, concernente misure per assicurare l'approvvigionamento di prodotti petroliferi nell'attuale momento internazionale (*Approvato dal Senato*) (4559) — Relatore: Biaggi Nullo.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 21,30.